



# COMUNE DI TORREBELVICINO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'ABBRUCIAMENTO CONTROLLATO DI RESIDUI VEGETALI

L'art. 182 – comma 6-bis – D. Lgs. N. 152/2006, aggiornato con D.L. N. 91/2014, convertito dalla Legge N. 116 del 08/08/2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20/08/2014, ha introdotto questa importante novità:

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 – comma 1 – lett. f) – effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti e ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei materiali all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

L'art. 56 della L.R. N. 11 del 02/04/2014, che ha recepito quanto sopra specificato, ha introdotto questo inciso:

- Consente la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali,
- Stabilisce che i Comuni, nell'ambito dei propri Regolamenti di Polizia Rurale, disciplinano tale pratica, individuando le aree, i periodi, gli orari e le cautele da adottarsi.

Il Comune di Torrebelticino ha altresì normato questa pratica con l'art. 17 del Regolamento di Polizia Rurale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N. 48 del 06/08/2015. Tale articolo integra la normativa statale e regionale e, pertanto:

**NON E' CONSENTITO l'abbruciamento dal 30 GIUGNO al 1° SETTEMBRE di ogni anno, e deve essere rispettata la distanza di 20 mt. da edifici di terzi.**

L'art. 25 della L.R. N. 11/2014 ha, inoltre, stabilito:

- **Che all'interno dei boschi, e a meno di 100 metri da essi, NON E' PERMESSO, senza l'AUTORIZZAZIONE del Settore Forestale competente, l'abbruciamento dei residui vegetali derivanti dalle lavorazioni silvo-pastorali.**

Nell'autorizzazione saranno determinate le cautele per evitare pericoli di incendio. L'autorizzazione viene emessa con finalità di prevenzione incendi boschivi, e l'interessato deve seguire le disposizioni del Comune competente: orari, distanze da edifici e da strade e limitazioni cautelative varie.

**SI AVVERTE, pertanto, che il modulo di RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ACCENSIONE CONTROLLATA DI FUOCO a una distanza inferiore a 100 metri da bosco, con le relative indicazioni per la corretta compilazione, da inviare al Settore Forestale Regionale, è stato inserito nel sito internet comunale, nella sezione "Modulistica":**

**[www.comune.torrebelticino.vi.it](http://www.comune.torrebelticino.vi.it)**

*Dopo l'acquisizione dell'autorizzazione, si ricorda la necessità di effettuare, al mattino stesso dell'inizio dei lavori, una chiamata al 115 – Vigili del Fuoco – che, così opportunamente informati, possono distinguere tra segnalazioni di incendio e interventi di abbruciamento autorizzati.*

Per ulteriori informazioni contattare l'UFFICIO ANTINCENDI BOSCHIVI: **0444 337064**